CAMERA DEI DEPUTATI

N.445

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (445)

(articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36)

Trasmesso alla Presidenza il 9 ottobre 2026

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 GIUGNO 2023, RELATIVO ALLE MACCHINE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 73/361/CEE DEL CONSIGLIO»

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

VISTA la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del xxx;

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche alle premesse del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17)

1. Alle premesse del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, dopo il quarto visto sono inseriti i seguenti:
«Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011»;
«Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;»;
«Visto il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio;»;
«Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;
«Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».

ART. 2

(*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17*)

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio»
 b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
 «Articolo 1 - *Campo di applicazione* – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle macchine e ai prodotti correlati nonché alle quasi-macchine come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.
 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1230.»;
 c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 – *Definizioni* – 1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, ai fini del presente decreto si intende per:
 a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023;
 b) "autorità di vigilanza del mercato": autorità designata a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;
 c) "autorità incaricate del controllo": autorità designate a norma dell'articolo 4, comma 1, decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;
 d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
 e) "autorità di notifica": amministrazione responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati;
 f) "ente unico di accreditamento": ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 - *Immissione sul mercato e messa in servizio* – 1. Le macchine o i prodotti correlati o le quasi-macchine sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se, quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente al loro uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III del regolamento.
2. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina o di un prodotto correlato o di una quasi-macchina, gli operatori economici sono tenuti, ciascuno in relazione al proprio ruolo nella catena di fornitura, al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal capo II del regolamento.
3. Gli operatori economici sono tenuti a fornire all'utilizzatore finale le istruzioni per l'uso, nonché le informazioni di cui agli articoli 10 paragrafo 7, 11, paragrafo 7, ultimo periodo, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, almeno in italiano.
4. Nel corso di un'attività di sorveglianza sul mercato, su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza, la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di incorporazione devono essere fornite in italiano.»;

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Articolo 3-bis – P*rotezione delle persone durante l'installazione e l'uso di macchine o prodotti correlati* – 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, può stabilire, tramite apposito decreto, requisiti ulteriori per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protette durante l'installazione e l'utilizzo di macchine o prodotti correlati, a condizione che tali norme non consentano la modifica di una macchina o di un prodotto correlato in un modo non compatibile con il regolamento.»;

f) l'articolo 4 è abrogato;

g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 – *Procedura di contestazione di una specifica comune o di una norma armonizzata* – 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora ritengano, anche a seguito di segnalazione di altre parti interessate, che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

salute di cui all'allegato III del regolamento, con spiegazione dettagliata, ne informa la Commissione.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora ritenga, anche a seguito di segnalazione di altre parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III del regolamento, presenta un atto di contestazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, esponendone le motivazioni.»;

h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 – *Vigilanza del mercato* – 1. Ai fini del presente decreto, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità e i poteri stabiliti dal capo VI del regolamento.

2. Le autorità di vigilanza si riuniscono in un gruppo di lavoro tecnico al fine dell'esame congiunto delle segnalazioni provenienti dagli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per l'esame dei casi di particolare complessità. Per la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per le macchine o i prodotti correlati che presentino requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza nonchè un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutiva e progettati per funzionare con livelli variabili di autonomia, le autorità di vigilanza possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotati di specifiche competenze nel settore.

4. Le autorità di vigilanza possono avvalersi, nell'esercizio delle rispettive competenze, delle autorità incaricate del controllo, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli altri enti demandati alla vigilanza, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa vigente, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, di enti dotati di specifiche competenze nel settore.

5. Le autorità di vigilanza possono avvalersi, inoltre, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

6. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cooperano, inoltre, ciascuno per gli ambiti di competenza, con le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati Membri, secondo gli indirizzi forniti dalla Commissione europea.»;

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

i) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 - *Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano un rischio* - 1. Qualora gli enti competenti per la vigilanza del mercato, gli organi di vigilanza territoriali, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che una macchina o prodotto correlato o una quasi-macchina rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, ove opportuno degli animali domestici nonché per la tutela dei beni e, se del caso dell’ambiente, ne informano il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le autorità di vigilanza effettuano le loro valutazioni e ove concludano che il prodotto non rispetti le prescrizioni di cui al regolamento richiedono all’operatore economico interessato di adottare le misure correttive proporzionate del caso, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, al fine di porre termine allo stato di non conformità oppure di eliminare i rischi o, ove ciò non fosse possibile, di ridurre al minimo il rischio identificato entro un termine, ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, indicato nel provvedimento.

3. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive di cui al comma 2, entro il termine specificato nel provvedimento, o qualora la non conformità o il rischio permangano, le autorità di vigilanza del mercato provvedono affinché il prodotto interessato sia ritirato o richiamato, o che la sua messa a disposizione sul mercato sia vietata o limitata, ai sensi degli articoli 43 e 45 del regolamento.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dalle autorità di vigilanza, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e sono adeguatamente motivati e comunicati senza indugio all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

5. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia limitata al territorio nazionale, l’autorità di vigilanza che ha adottato il provvedimento provvede alla comunicazione prevista dall’articolo 43, paragrafo 2 del regolamento.

6. All’esito della procedura di cui all’articolo 44 del regolamento, ove la misura di cui al comma 3 sia ritenuta ingiustificata, l’autorità di vigilanza competente provvede alla relativa revoca.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

7. Nel caso in cui la segnalazione provenga da uno degli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i provvedimenti definitivi sono comunicati anche alle competenti aziende sanitarie locali, se del caso, tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché all'INAIL.

8. L'autorità di vigilanza che ha adottato il provvedimento ne cura il caricamento sul portale di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e, ove necessario in ragione del rischio, anche sul portale *Safety Gate*, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988.»;

l) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 - *Misure riguardanti le categorie di macchine e prodotti correlati soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità* - 1. Per le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I parte A del regolamento, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono alla Commissione europea i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento, utilizzando il modello di raccolta fornito dalla Commissione.

2. Per il reperimento dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza si avvalgono dei soggetti previsti dall'articolo 6, commi 4 e 5, del presente decreto.

3. Le informative di cui agli articoli 6, paragrafo 8, e 7, paragrafo 3**,** del regolamento, anche pervenute dagli organi di vigilanza territoriali, sono trasmesse dalle autorità di vigilanza in base alle rispettive competenze.»;

m) l'articolo 9 è abrogato;

n) l'articolo 10 è abrogato;

o) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art.11 – *Autorità di notifica e procedura di autorizzazione degli organismi notificati* – 1. L'autorità di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V dello stesso, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformità, è il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

2. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della relativa notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformità al regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, dall'Ente unico di accreditamento.

3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 28 del regolamento, nonché dei seguenti criteri:

a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;

b) salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle attività;

c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

d) evitare di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;

e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;

f) assegnare a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

4. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 2 a eseguire, in qualità di terzi, compiti della valutazione di conformità al regolamento, fermo restando le disposizioni di cui al comma 3, è rilasciata con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati.

5. L'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità di prodotti che presentino requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza, è rilasciata con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e previa informazione alle agenzie competenti.

6. La procedura di presentazione della domanda di cui ai commi 4 e 5 è disciplinata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui ai commi 2 e 3, nonché i connessi rapporti fra ACCREDIA e i ministeri competenti, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.

8. Il Ministero delle **i**mprese e del *made in Italy* informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall'articolo 29 del regolamento.

9. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione delle informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

10. Con uno o più decreti del Ministro delle **i**mprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 2, a esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini, le modalità di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

p) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente: «*Art.11bis Procedura di notifica e disposizioni transitorie* - 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all'articolo 30 del regolamento, con le procedure di cui agli articoli 34 e 36 del regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, commi 4 e 5.

2. Il Ministero delle **i**mprese e del *made in Italy* pubblica, sul proprio sito internet istituzionale, i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.

3. Il Ministero delle **i**mprese e del *made in Italy* limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 36 del Regolamento, dandone

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

4. Gli organismi, già notificati ai sensi della direttiva 2006/42/CE, presentano istanza di transizione dell'autorizzazione al nuovo regolamento al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro la data del 20 gennaio 2027, ai fini dell'aggiornamento della notifica, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, le autorizzazioni e, conseguentemente, le notifiche già rilasciate ai sensi della direttiva 2006/42/CE, si intendono decadute.

q) l'articolo 12 è abrogato;

r) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13 – *Non conformità formale* –

1. Fatto salvo l'articolo 7, se l'autorità di vigilanza, ciascuna per i propri ambiti di competenza, in merito a una macchina o a un prodotto correlato rileva una non conformità di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere da a) a g), chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione entro un congruo termine stabilito nel provvedimento.

2. Allo stesso modo, se l'autorità di vigilanza, ciascuna per i propri ambiti di competenza, in merito a una quasi-macchina rileva una non conformità di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere da a) a d), chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione entro un congruo termine stabilito nel provvedimento.

3. Se la non conformità permane, l'autorità di vigilanza che ha adottato il provvedimento di cui ai commi 1 e 2 provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto interessato o provvede affinché sia richiamato o ritirato dal mercato.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adeguatamente motivati e comunicati tempestivamente all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

5. L'amministrazione competente comunica i provvedimenti di cui al presente articolo, se del caso, all'amministrazione concorrente, all'INAIL e all'organo di vigilanza territoriale segnalante.

6. Nel caso in cui la segnalazione provenga da uno degli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i provvedimenti sono comunicati anche alle competenti aziende sanitarie locali, anche

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

s) L'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 – *Obbligo di riservatezza*. – 1. Ferme restando le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,-e del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni secondo quanto stabilito all'articolo 49 del regolamento. In particolare, i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.

t) L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Art. 15 – *Sanzioni*. – 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato, ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato III del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore economico che contravviene alle prescrizioni di cui al capo II del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, l'operatore economico che, nell'intraprendere le misure richieste ai sensi degli articoli 7 e 13, non coopera con le autorità di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

5. L'attività di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato, dalle autorità incaricate del controllo e dagli organi di vigilanza territoriali.

6. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; si applicano, in

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa delle amministrazioni aventi funzioni di autorità di vigilanza del mercato, di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, per il potenziamento delle attività di controllo sulle macchine e sui prodotti correlati.
8. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* cura la notifica alla Commissione europea del testo delle disposizioni di cui al presente articolo nonché le eventuali ulteriori modifiche apportate allo stesso.».

u) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19 – *Disposizioni transitorie* – 1. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 14 gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento».

ART. 3

(***Abrogazioni***)

1. Gli allegati da I a XI del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, sono soppressi.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001686/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA